

**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI STATO
"G. MARCONI"**

Via Verdi, 60 - 24044 Dalmine - Tel. 035561230 - Fax. 035370805

**STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI
DELLA SCUOLA SECONDARIA
(D.P.R. 249 del 24 giugno 1998)**

D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998: Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA

Art. 1 - Vita della comunità scolastica.

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione; nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 - Diritti.

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
 - e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 - Doveri.

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 - Disciplina.

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 - Impugnazioni.

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.

2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Art. 6 - Disposizioni finali.

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

3. È abrogato il capo III del titolo I del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Nota tecnica.

I provvedimenti disciplinari a carico di alunni erano regolati dalle disposizioni contenute nell'articolo 328, e da quelle presenti nell'articolo 5, commi 9, 10 e 11 e nell'articolo 10, commi 11 e 12 del Testo Unico citato (Decreto Legislativo del 16 febbraio 1994, n. 297).

Occorre fare riferimento ora alla nuova normativa introdotta dal regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, sopra riportato.

Dell'articolo 328 del Testo Unico vengono parzialmente mantenuti i commi 2 e 4, appartenenti al capo III del precedente regolamento n. 653/1925, ora abrogato.

Il regolamento qui riportato ha abrogato il capo III del titolo I del R.D. 4 maggio 1925, n. 653 ed ha rimesso ai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche il compito di individuare i comportamenti configuranti mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento.

Regole generali valide per tutte le scuole stabiliscono che sanzioni e provvedimenti comportanti allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottate da un organo collegiale e che la sanzione del temporaneo allontanamento dalla scuola, irrogabile per gravi e reiterate infrazioni disciplinari e per periodo non superiore a quindici giorni, rientra nella competenza del consiglio di classe ed è ricorribile innanzi al Provveditore agli Studi, secondo quanto previsto dall'art. 328, commi 2 e 4.

Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Per le conseguenze che le infrazioni disciplinari possono avere per la fruizione di benefici di esonero dalle tasse scolastiche si può leggere l'art. 290, comma 11 del T.U.

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI STATO "G.MARCONI"

Via Verdi, 60 - 24044 Dalmine - Tel. 035561230 - Fax. 035370805

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Art. 1 - Ambito

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art.4, comma 1, del D.P.R. , 24 giugno 1998 n° 249 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria).

Art. 2 - Sanzioni

Le sanzioni disciplinari applicabili agli alunni in caso di violazione dei doveri previsti dall'art. 3 del D.P.R. 26.06.1998 n° 249, nonché di quelli specifici, eventualmente previsti dai singoli consigli di classe, sono:

1. - **Ammonizione scritta in classe**; (*per mancanze connesse ai doveri previsti dal comma 1 art. 3 D.P.R. 289; comportamento indisciplinato durante lo svolgimento delle lezioni*).

2. - **Temporaneo allontanamento dalla lezione, da riportare sul registro di classe, con affidamento per la vigilanza al personale di turno**; (*per mancanze connesse con i doveri previsti dai commi 3 e 4, art. 3 D.P.R. 289*).

3. - **Diffida**; (*per mancanze connesse con i doveri previsti dai commi 2 e 5 art. 3 D.P.R. 289; assenze ingiustificate*).

4. - **Temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai quindici giorni**; (*per gravi o reiterate infrazioni disciplinari ovvero in caso siano stati commessi reati o vi sia stato pericolo per l'incolumità delle persone*).

L'accumulo di tre sanzioni di cui al punto 1. o al punto 2. comportano una sanzione di **diffida**; l'accumulo di tre sanzioni di diffida comporta una sanzione del tipo previsto al punto 4.

Art. 3 - Competenza

1. - Per l'irrogazione dell'**ammonizione in classe** e del **temporaneo allontanamento dalla lezione** è competente il docente in servizio durante la lezione.

2. - Per l'irrogazione della **diffida** è competente il Preside.

3. - Per l'irrogazione del **temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica** è competente il Consiglio di Classe.

4. - Per le mancanze commesse durante la sessione d'esame è competente la commissione d'esame e le relative sanzioni sono applicabili ai candidati esterni.

Art. 4 - Procedimenti

1. - Per l'irrogazione dell'**ammonizione in classe** e del **temporaneo allontanamento dalla lezione**, il docente in servizio durante la lezione contesta immediatamente allo studente la violazione disciplinare, lo invita contestualmente ad esporre le sue ragioni ed annota il provvedimento sul **registro di classe**, avendo cura di motivarlo e di dare atto del procedimento seguito.

2. - Per l'irrogazione della **diffida**, il Preside contesta allo studente l'infrazione disciplinare e lo invita contestualmente ad esporre personalmente le sue ragioni.

3. - Salvo quanto disposto dal seguente comma 4., il Preside emana il provvedimento di **diffida** in forma scritta avendo cura di motivarlo, di dare atto del procedimento seguito e di comunicarlo allo studente e alla sua famiglia.

4. - Per l'irrogazione del **temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica**, il Preside, valutata la ricorrenza dei tassativi casi di applicabilità per accumulo di reiterate infrazioni disciplinari, deferisce lo studente al Consiglio di Classe dandone comunicazione allo studente e alla sua famiglia. Per altre gravi infrazioni disciplinari ovvero in caso siano stati commessi reati o vi sia stato o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone o dei beni, il Preside istruisce una pratica e, raccolte e registrate agli atti testimonianze e dichiarazioni scritte, procede alla contestazione scritta degli addebiti, con indicati i tempi e i modi per le controdeduzioni e la difesa, allo studente, dandone comunicazione alla famiglia e, nei casi prescritti, immediato avviso alle Autorità competenti, quindi deferisce lo studente al Consiglio di Classe dando comunicazione del deferimento allo studente stesso e alla sua famiglia.

5. - Lo studente deferito viene invitato ad esporre le sue ragioni davanti all'organo collegiale anche in forma scritta o mediante la produzione di prove o testimonianze a lui favorevoli.

6. - Il provvedimento di cui al punto 4. è deliberato a maggioranza dall'organo collegiale a composizione plenaria. Viene contestualmente comunicato allo studente presente, ovvero notificato allo studente ed ai genitori dello studente minorenni.

Nei periodi di allontanamento lo studente ha il diritto-doveri di mantenere i contatti con gli insegnanti e con la scuola in modo da prepararsi al rientro nella comunità scolastica.

7. - Per i provvedimenti disciplinari emessi dalle commissioni d'esame si applicano i commi 5. e 6. del presente articolo.

Art. 5 - Impugnazioni

1. - Viene costituito, ogni anno, un apposito Organo di Garanzia costituito da due docenti designati dal Collegio dei Docenti, da due alunni designati dal Comitato Studentesco, da un genitore designato dal Consiglio di Istituto, da un rappresentante del personale non docente e presieduto dal Preside, ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3 del D.P.R. 26.06.1998 n° 249.

2. - L'Organo di Garanzia si riunisce mensilmente per esaminare gli eventuali ricorsi contro i provvedimenti di **ammonizione, di temporaneo allontanamento dalla lezione, di diffida.**

3. - Gli studenti presentano ricorso al Preside entro dieci giorni dalla contestazione di addebito del provvedimento disciplinare loro irrogato. Si applicano le procedure indicate ai commi 5 e 6 del precedente articolo 4.

4. - I membri dell'Organo di Garanzia che abbiano in qualsiasi modo concorso alla emanazione del provvedimento disciplinare impugnato si astengono dal voto conseguente al suo riesame.

5. - I ricorsi contro i provvedimenti di **temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica** si presentano, entro trenta giorni dalla contestazione, al Dirigente dell'amministrazione scolastica periferica che decide in via definitiva, sentita la sezione del Consiglio Scolastico Provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene lo studente, secondo quanto previsto dall'art. 328, commi 2 e 4 del Decreto Legislativo del 16 febbraio 1994, n. 297.

Art. 6 - Facoltà di conversione

1. - L'Organo che emana il provvedimento, rispettando i principi della proporzionalità e della riparazione del danno, nell'irrogare la sanzione terrà conto della situazione personale dello studente e provvederà contestualmente ad offrire allo studente la possibilità di convertire la stessa in attività a favore della comunità scolastica.

2. - Lo studente che intende avvalersi della facoltà di conversione lo comunica al Preside entro tre giorni dalla comunicazione o notifica del provvedimento disciplinare. Il Preside adotta tutti i conseguenti e opportuni atti esecutivi inerenti allo svolgimento delle attività risultanti dalla conversione di sanzione.

3. - La comunicazione di cui al comma precedente implica la decadenza della facoltà di impugnare il provvedimento.

Art. 7 - Norme finali

1. - Per quanto non scritto valgono le norme e i regolamenti in vigore e quanto indicato nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

2. - Il presente regolamento è permanente sino a richiesta di modifica del Consiglio di Istituto.

Nota.

I provvedimenti disciplinari a carico di alunni erano regolati dalle disposizioni contenute nell'articolo 328, e da quelle presenti nell'articolo 5, commi 9, 10 e 11 e nell'articolo 10, commi 11 e 12 del Testo Unico (Decreto Legislativo del 16 febbraio 1994, n. 297).

Occorre fare riferimento ora alla nuova normativa introdotta dal regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249.

Dell'articolo 328 del Testo Unico vengono parzialmente mantenuti i commi 2 e 4, appartenenti al capo III del precedente regolamento n. 653/1925, ora abrogato.

Il regolamento citato ha abrogato il capo III del titolo I del R.D. 4 maggio 1925, n. 653 ed ha rimesso ai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche il compito di individuare i comportamenti configuranti mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento.

Regole generali valide per tutte le scuole stabiliscono che sanzioni e provvedimenti comportanti allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottate da un organo collegiale e che la sanzione del temporaneo allontanamento dalla scuola, irrogabile per gravi e reiterate infrazioni disciplinari e per periodo non superiore a quindici giorni, rientra nella competenza del consiglio di classe ed è ricorribile innanzi al Provveditore agli Studi, secondo quanto previsto dall'art. 328, commi 2 e 4.

Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Per le conseguenze che le infrazioni disciplinari possono avere per la fruizione di benefici di esonero dalle tasse scolastiche si può leggere l'art. 200, comma 11 del T.U..